



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**II TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile**

in persona del Giudice, Dr.ssa Giuliana Filippello,
nel procedimento ex art. 74 ss. CCII introdotto da **GIORDANO MANCINI** (C.F.: MNCGDN61S02I608H), nato a Senigallia il 02/11/1961 e residente a _____
(AN) _____, e da **GIULIANO MANCINI** (C.F.: MNCGLN68A27D007T), nato a
Corinaldo il 27/01/1968 e residente a _____ (PU) alla via _____ (con
gli avv. FABIOLA TOMBOLINI e EMANUELA SCALEGGI), con l'ausilio dell'O.C.C. nominato
anche per la carica di Commissario giudiziale, avv. Giacomo Spinaci;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 30/11/2023
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta;

visti i successivi chiarimenti dell'OCC dai quale emerge che il decreto di apertura è stato
comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, alcuni di essi hanno fatto
pervenire la precisazione del proprio credito e la dichiarazione di voto, mentre altri non
hanno espresso il voto (da considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII);

Nello specifico sono pervenuti i seguenti riscontri scritti:

- _____ . (posizione MANCINI GIORDANO), la quale ha manifestato l'intenzione di aderire alla proposta di concordato.

Tuttavia, relativamente a detta posizione creditoria, vi è da dire che, sebbene la società fosse stata destinataria dell'originaria circolarizzazione, non vi ha fatto riscontro se non solo dopo la notifica della proposta e del decreto di apertura del procedimento.

Ciò ha reso necessario, previa verifica da parte dell'OCC della documentazione attestante la titolarità del credito e successione, l'entità e gli atti interruttivi della prescrizione, procedere alla rettifica del passivo con l'integrazione di detto credito pari ad euro _____

- [redacted] S.P.A., per conto c [redacted] R.L., ha aderito alla proposta per entrambi gli istanti;
- [redacted] - [redacted], ha espresso voto contrario per la posizione MANCINI GIORDANO;
- [redacted] ha espresso voto contrario per la posizione MANCINI GIORDANO;
- [redacted] ha manifestato il proprio voto contrario per la posizione MANCINI GIULIANO;

Tanto premesso, deve rilevarsi che, onde mantenere inalterata la percentuale di soddisfazione dei creditori della classe nella misura del 4%, si è delineata la necessità che il ricorrente, Giordano Mancini, incrementasse l'attivo messo a disposizione con l'ulteriore importo di euro [redacted]

A seguito del decreto istruttorio del 18/01/2024, che ha invitato i ricorrenti a procedere nel senso di cui innanzi, i medesimi con memoria del 23/01/2024 proponevano, a parziale modifica della proposta in senso migliorativo, un incremento dell'attivo messo a disposizione dei creditori, riferibile alla posizione MANCINI GIORDANO, per complessivi euro [redacted] 36, per il tramite di finanza esterna.

Rilevato che, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € [redacted], il piano depositato dai ricorrenti, come emendato all'esito del giudizio di omologazione, è delineato come di seguito:

1. pagamento integrale delle spese di procedura: € [redacted];
2. pagamento integrale fino a capienza del privilegio del creditore [redacted] (GIULIANO MANCINI) per euro [redacted] 00;
3. pagamento di tutti i restanti creditori (a parte INPS per la parte capiente) chirografari e privilegiati mobiliare, degradati al chirografo per incapienza nella percentuale del 4% per euro [redacted] (di cui euro [redacted] da finanza riferibile a Giuliano Mancini ed euro [redacted] 4 da finanza riferibile a Giordano Mancini);

Il piano prevede che i pagamenti vengano effettuati entro 60 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa.

La proposta, sottoposta all'approvazione dei creditori, è stata votata a maggioranza degli aventi diritto al voto ex art. 79 CCII.

In particolare, si rileva che su un totale di creditori aventi diritto al voto (con esclusione di quelli in prededuzione), hanno espresso voto negativo i creditori per un importo di euro 1 [redacted] pari al 11,87% per la posizione Mancini Giordano, mentre per euro [redacted] pari al 2,41% per la posizione Mancini Giuliano; dunque, è stata superata la maggioranza richiesta dalla legge.

Per la posizione Mancini Giuliano risulta altresì raggiunta la maggioranza per teste, n. 4 votanti su n. 5 totali, prevista ex art. 79, comma I, CCII.

Pertanto, l'OCC, riportandosi alla propria relazione ex art. 76 CCII in cui aveva già espresso parere favorevole, in data 09/01/2024 ha depositato ulteriore relazione in cui ha confermato il raggiungimento delle maggioranze previste per l'omologazione del concordato minore riscontrando la fattibilità della proposta, nonché la convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria.

In conclusione, per tutte le esposte ragioni, attesa l'assenza di osservazioni e/o contestazioni, il controllo dei profili di legittimità sostanziale della proposta deve dirsi positivo.

* * * * *

La domanda di omologazione va accolta nei termini che seguono.

Il presente giudizio è diretto alla verifica dei profili di legittimità sostanziale della proposta attraverso il riscontro:

- della permanenza delle condizioni di ammissibilità giuridica,
- della validità del voto e del valido formarsi delle maggioranze,
- della completezza e regolarità della documentazione prodotta;
- della fattibilità del piano.

Sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità inerente il concordato preventivo, estendibile per analogia, fermo anche il rimando alle disposizioni che regolano il concordato preventivo per quanto non previsto nella sezione che disciplina il concordato minore ex art. 74 comma IV CCII.

La valutazione di fattibilità consiste nella verifica della corrispondenza di proposta e piano alle prescrizioni inderogabili di legge, nonché nella coerenza e sostenibilità del programma di ristrutturazione proposto; il tutto finalizzato all'accertamento dell'effettiva realizzabilità della causa concreta del concordato alla luce di accertamenti e valutazioni operate sia dall'attestatore, poi sia dai Commissari giudiziali, sia direttamente dal Tribunale sulla base degli atti della procedura. (cfr. Sez. unite sent. n. 1521 del 2013 e successive conformi,).

Il controllo di legittimità del Tribunale consiste anche nell'accertamento che il consenso prestato dai creditori in sede di approvazione non sia stato viziato da un'inesatta o da un'incompleta informazione e comunicazione, nonché nella verifica della eventuale esistenza di atti in frode, rilevanti a norma dell'art. 173 LF (v. fra le altre Cass. 10778/14).

Il Tribunale assume nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione un ruolo di garanzia, non puramente formale, che si esplica nell'accertamento, riservato appunto ad un organo terzo, dell'esistenza delle condizioni giuridiche perché il piano operi anche nei confronti dei creditori dissenzienti o non votanti (Cass. 1521/2013 cit.).

In tale ambito rientra il vaglio della "causa concreta" (intesa come funzione economica-individuale del contratto, scopo pratico, risultato concreto che le parti intendono perseguire) del piano concordatario. i.e. la valutazione dell'obiettivo specifico del procedimento del piano presentato (dunque delle concrete modalità proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria).

Il controllo di fattibilità giuridica del piano consiste quindi nella verifica:

1. dell'esistenza di una sia pur minima soddisfazione dei crediti in tempi ragionevoli;
2. della liceità del comportamento delle parti;
3. del superamento dello stato di sovraindebitamento del debitore.

Si tratta di un controllo di merito sulla proposta concordataria, sotto il profilo della sua legittimità e funzionalità: i.e. idoneità ad eliminare lo stato di crisi e a risolvere, nello stesso tempo, conflitti di interessi fra le parti del contratto e fra tutti i creditori appartenenti alla massa.

Rimane preclusa al Tribunale la valutazione di convenienza economica della proposta, invece riservata ai creditori, ai quali è rimessa ogni considerazione di merito sulla probabilità di successo del piano e sui rischi conseguenti. Le relative valutazioni prognostiche, riguardanti anche aspetti opinabili, e comportanti margine di rischio non possono essere effettuate dal Tribunale, con l'unica eccezione della manifesta irrealizzabilità del piano, ipotesi in cui non vi è da prendere in esame ed assumere rischio di sorta, che viene meno in radice (in termini ex multis Cass. 2320/2016; Cass. S.U. 1521/2013; Cass. 11497/2014; Cass. 26329/2016).

Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice provvede all'omologazione anche in mancanza di adesione da parte di ente qualificato quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di

soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

La giurisprudenza, in relazione all'ambito del controllo giudiziale, ha ribadito che "in tema di concordato preventivo il controllo del Tribunale va effettuato sia verificando l'idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta, sia, infine, valutando l'effettiva idoneità di questa ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura. Rientrano, nell'ambito di detto controllo, quindi: a) la correttezza e la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano; b) la eventuale impossibilità di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta di concordato; c) la eventuale inidoneità della proposta, se emergente prima facie, a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati..." (Cass. Civile, sez. I 27/02/2017, n. 4915).

1. Controllo di regolarità formale

Quanto a detta verifica si confermano le risultanze di cui ai controlli formali già effettuati in sede di dichiarazione di apertura della procedura.

Corretto, inoltre, risulta il processo di formazione della volontà dei creditori che hanno espresso la dichiarazione di voto, previa completa informazione.

I creditori sono stati posti in condizione di conoscere la proposta, con comunicazione ex art. 78 CCII inviata a tutti quelli che risultavano nell'elenco nominativo depositato dai debitori con il ricorso ex art. 75 CCII, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione del Tribunale e la comunicazione della data dell'udienza in cui l'OCC era onerato di relazionare al Giudice Delegato circa le dichiarazioni dei creditori.

Tutti i creditori, pertanto, sono stati messi in condizione di poter ricevere una corretta informazione e maturare un consapevole giudizio onde far pervenire la dichiarazione di adesione (o di mancata adesione) alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

2. Controllo di fattibilità giuridica del piano.

La procedura prevede la parziale soddisfazione del ceto creditorio (creditori privilegiati e chirografari) mediante la messa disposizione da parte dei ricorrenti delle somme sopraindicate, anche comprensive dell'apporto di finanza esterna.

L'OCC nella propria relazione ex art. 76 CCII ha ritenuto che la proposta di accordo per il superamento dello stato di sovraindebitamento avanzata dai debitori possa ritenersi attendibile e attuabile nei tempi prospettati dai medesimi; dunque, ha espresso parere favorevole circa la fattibilità giuridica del concordato. Ha altresì attestato che è assicurato ai creditori privilegiati falcidiati un pagamento in misura superiore all'importo realizzabile in caso di liquidazione con esdebitazione del patrimonio dei debitori, concludendo per la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

In ultimo, non sono state segnalate dall'OCC eventuali situazioni di criticità diverse da quelle di cui i creditori sono stati a suo tempo ampiamente informati.

*

Si dispone il non luogo a provvedere in questa sede in ordine alla domanda di estensione degli effetti dell'adempimento del concordato minore (*id est* esdebitazione) nei confronti di SCIPIONE ANNA, garante in solido di alcune posizioni di cui al concordato minore e coniuge di Mancini Giordano, la quale potrà introdurre la richiesta con procedimento autonomo che consenta di verificare la sussistenza di tutti gli elementi previsti dalla disciplina in merito.

In conclusione, per tutte le esposte ragioni, il controllo dei profili di legittimità sostanziale della proposta deve dirsi positivo.

P.T.M.

visto l'art. 80 CCII,

OMOLOGA il concordato minore proposto da **GIORDANO MANCINI** (C.F.: MNCGDN61S021608H), nato a Senigallia il 02/11/1961 e residente a Montebello (AN) alla via ... , e da **GIULIANO MANCINI** (C.F.: MNCGLN68A27D007T), nato a Corinaldo il 27/01/1968 e residente a ... alla vic

CONFERMA la nomina dell'OCC, anche per la carica di Commissario giudiziale, nella persona dell'avv. **Giacomo Spinaci**;

DISPONE che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza ai debitori e all'OCC, affinché questi provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

DISPONE la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni immobili o mobili registrati;

DISPONE che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;

DISPONE che i debitori provvedano alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

DISPONE che l'OCC riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentiti i debitori, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ancona, li 25/01/2024

Il Giudice

Dr.ssa Giuliana Filippello